



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE/INTELLETTUALE
EX ART 2222 E SS COD. CIV. PER LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO TIE – TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO
PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO
SEDI IN PIANCASTAGNAIO E RADICOFANI
CIG Z3139C947B**

L'Istituto Comprensivo Piancastagnaio, (c.f. 90000070525) con sede in Piancastagnaio (SI) al Viale Gramsci n.600, nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, prof. Enrico Millotti, nato a Orvieto il 28/09/1963 (c.f. MLLNRC63P28G148X), d'ora in poi denominato "Istituto"

e

BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, (P. IVA 01659600082) con sede legale e operativa in Arma di Taggia alla Via Nino Pesce 84, nella persona del legale rappresentante Rolla Valeria, domiciliata per il suo incarico in Arma di Taggia alla Via Nino Pesce 84, d'ora in poi denominata "Cooperativa"

PREMESSA

VISTO l'art. 40 della Legge 449 del 27/12/1997 il quale consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali nonché per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 251 del 29/05/1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/1999, concernente il programma nazionale di sperimentazione dell'autonomia, il quale prevede l'attivazione di iniziative anche con l'apporto di personale esterno alle istituzioni scolastiche;

VISTI il D.I. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107" e l'art.44 del medesimo D.I. il quale attribuisce funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale con la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti esterni per particolari attività negoziali ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il progetto "Teatro Lingua Inglese" con attività di interventi didattici in inglese, rivolto agli alunni della Sezione 5 anni della Scuola d'Infanzia, agli alunni della Scuola Primaria ed agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, regolarmente approvata dal Consiglio d'Istituto;

VISTO che le attività di tale progetto prevedono prestazioni specialistiche di esperti esterni all'Istituto, non essendo ivi presente un personale docente in possesso delle specifiche competenze professionali richieste.

CONSIDERATO che il compenso da corrispondere alla Cooperativa proviene esclusivamente da contribuzione privata sicché è totalmente posto a carico dei tutori esercenti la potestà sui minori alunni partecipanti al progetto. Tutto ciò premesso, l'Istituto e la Cooperativa con il presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – DURATA, LUOGO ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto valevole per l'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e sino al 07/03/2023 con interventi didattici come da programma (tre attività didattico-teatrali, una per ogni grado, da tenersi nella giornata del **07/03/2023** presso designando plesso scolastico), con facoltà dell'Istituto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La Cooperativa individua quali propri esperti in relazione ai titoli culturali, accademici e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, madrelingua qualificati diretti e coordinati dalla Cooperativa stessa che si impegnano a prestare personalmente la loro opera svolgendo gli interventi programmati - in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione - finalizzati alla realizzazione del progetto in premessa.

Art. 2 – PROGRAMMA E VERIFICHE

La Cooperativa si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte, facendo pervenire all'Istituto il programma delle medesime. La Cooperativa si impegna, altresì, a verificare e garantire i requisiti etico-morali e giuridici degli esperti dalla stessa individuati in riferimento al presente contratto.

Firmato digitalmente da ENRICO MILLOTTI



Art. 3 – COMPENSO, PAGAMENTO E COPERTURE ASSICURATIVE

A fronte di tutte le attività effettivamente svolte dagli esperti madrelingua individuati dalla Cooperativa l'Istituto si impegna a corrispondere alla Cooperativa il compenso lordo onnicomprensivo pattuito nella misura di Euro 1.300,00 da liquidarsi a conclusione delle prestazioni ed in specie entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della regolare fattura elettronica emessa in esenzione dell'IVA ex art. 10 DPR 633/72 e susseguente alle prestazioni.

Codesto compenso è, inoltre, inclusivo di ogni onere fiscale ed accessorio nonché di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente sostenute dalla Cooperativa e dagli esperti madrelingua da essa individuati. Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto in favore della Cooperativa e degli esperti madrelingua da essa individuati che provvederanno in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 4 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Istituto e la Cooperativa, nel riconoscere che con il contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego fra essi, precisano che l'Istituto viene sin d'ora esonerato da ogni responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti con questi ultimi dalla Cooperativa e relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La Cooperativa non può cedere totalmente e/o parzialmente il presente contratto ad alcun altro soggetto.

La violazione di questo divieto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del contratto.

Art. 6 – IMPOSTE, TASSE ED ALTRI ONERI

Le imposte, le tasse e gli altri oneri di qualsiasi genere derivanti dal contratto sono e restano a carico della Cooperativa, incluse le eventuali spese di registrazione del medesimo nelle competenti sedi: le disposizioni di riferimento sono per gli esperti liberi professionisti l'art.1 lett. b) Parte II della Tariffa in Allegato A al DPR 131/1986 nonché per gli esperti non liberi professionisti l'art. 10 del citato DPR 131/1986.

Art. 7 – MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

A pena di nullità ogni genere di modifica e/o integrazione del contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata dall'Istituto e dalla Cooperativa.

Art. 8 – RECESSO DEL CONTRATTO

L'inadempimento totale e/o parziale da parte della Cooperativa, non derivante da cause imputabili all'Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, comporterà il recesso immediato del contratto da comunicarsi per iscritto dalla Cooperativa via raccomandata a.r. o via pec, con espressa riserva di risarcimento danni subiti e/o subendi da parte dell'Istituto.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. l'Istituto e la Cooperativa convengono che l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e senza che ciò costituisca per la Cooperativa motivo di richieste per indennizzi di sorta, fatto salvo per l'Istituto ogni diritto al risarcimento danni, nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del contratto da parte della Cooperativa;
- fatto doloso e/o colposo della Cooperativa e degli esperti madrelingua da essa individuati consistente in gravi inadempienze e negligenze nell'esecuzione del contratto (interruzioni dei servizi senza giustificato motivo, inosservanza dei termini essenziali convenuti e reiterate inosservanze delle norme di legge nazionali e comunitarie in materia).

La risoluzione di diritto del contratto, da comunicarsi a cura del contraente mediante nota scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. e/o a mezzo pec al contraente inadempiente, opererà dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di risoluzione del contratto la Cooperativa dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data di risoluzione medesima.



Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 e successive modifiche e dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati personali acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Enrico Millotti.

La Cooperativa potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs 196/03 e dal Capo III del Regolamento Europeo 679/2016.

La Cooperativa è ai sensi del D.lgs 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 il responsabile del trattamento di tutti i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa dichiara di aver preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato il 04/06/2013 in Gazzetta Ufficiale n.129 con il seguente titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norme dell'art. 154 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165".

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Quanto non espressamente previsto nel contratto è disciplinato dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.

Si dà atto che una copia in originale del contratto dopo la sottoscrizione e la protocollatura dell'Istituto verrà consegnata alla Cooperativa.

Piancastagnaio, 09 febbraio 2022

La Cooperativa

Legale rappresentante
Valeria Rolla

L'Istituto

Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti